

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2019, n. 2160

Scuola di formazione della Polizia Locale. Rapporto di collaborazione Regione Puglia-ARTI. Approvazione. Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 della Regione Puglia, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - Esercizio finanziario 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e antimafia Sociale, confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce.

Con Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011: *"Ordinamento della Polizia locale"* è stata introdotta la riforma dell'ordinamento della Polizia locale della Regione Puglia adeguandone disciplina, funzionamento e compiti al mutato contesto istituzionale ed amministrativo in cui i relativi Corpi e Servizi si trovano ad operare;

Con Deliberazione n. 1701 del 26 settembre 2018 la Giunta Regionale ha disposto l'istituzione di un nuovo organismo interno alla Regione Puglia, denominato *"Scuola regionale della Polizia locale"*;

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, della L.R. n. 37/2011, la Scuola ha la finalità di promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione (anche interregionale) riservata agli operatori della polizia locale per l'accesso ai ruoli nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale;

Con Regolamento n. 19 del 18 dicembre 2018 sono stati stabiliti: a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all'articolo 21 della sopra citata norma regionale; b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali; c) le modalità e i criteri per l'istituzione e la gestione dell'albo dei docenti di cui all'articolo 22 della citata legge 37/2011;

Con Regolamento n. 14 del 12 giugno 2019 si è inoltre provveduto all'istituzione, organizzazione e formazione dell'albo docenti della Scuola regionale della Polizia Locale;

Il modello organizzativo regionale "MAIA", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di miglioramento dei processi e delle procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento, e definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;

Con L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 la Regione Puglia ha provveduto al riordino dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, già istituita con L.R. n. 1/2004; ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, ARTI è ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia Strategica, persegue, fra le proprie attività istituzionali, il supporto delle politiche di formazione della Regione Puglia;

L'Agenzia ha maturato negli anni una grande esperienza nella progettazione e realizzazione di iniziative di formazione, specializzazione e aggiornamento professionale;

Al fine di assicurare immediata operatività alle attività della Scuola regionale della Polizia Locale si rende opportuno avviare una collaborazione fra la Regione Puglia e ARTI, mirante ad assicurare gli interventi di impianto dell'iniziativa;

Ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 37/2011, la Regione Puglia al fine di un continuo miglioramento del controllo del territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento, interventi diretti all'introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare all'impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse.

Considerato che

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, stabilisce espressamente all'art. 15 che: *"Anche al di fuori*

delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

ARTI si è reso disponibile a collaborare con la Regione Puglia per l'avvio delle attività della Scuola Regionale di Polizia Locale e per il supporto finalizzato all'attuazione della l.r. n. 37/2011 mettendo a disposizione la propria competenza ed esperienza in materia formativa nonché gli strumenti organizzativi e professionali di cui è dotata, per realizzare un percorso condiviso che sia strettamente connesso alle esigenze operative della Scuola regionale della Polizia Locale;

l'intervento, ascrivibile a finalità istituzionali comuni alle parti, sarà realizzato attraverso la condivisione di ogni sua fase attuativa ed operativa;

Visto lo schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ARTI per assicurare l'operatività della Scuola regionale della Polizia Locale, sostenere la realizzazione delle attività formative in applicazione delle norme di legge regionale e dei regolamenti sopra citati, garantire l'attività di supporto amministrativo-contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 37/2011, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Gli oneri rivenienti dal presente atto, per complessivi € 674.000,00 (seicesettantaquattromila/00) trovano copertura nel Bilancio corrente della Regione Puglia, previa apposita variazione di bilancio, nel seguente modo: € 400.000,00 sul cap. 1010020; € 250.000,00 sul cap. 1010031; € 4.000,00 sul cap. 1010015; € 10.000,00 sul cap. 1010040; € 10.000,00 sul cap. 1010045, come indicato nella sezione copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ARTI, allegato al presente provvedimento, autorizzando il Dirigente della Sezione Enti Locali alla sottoscrizione dello stesso e all'adozione dei successivi provvedimenti consequenziali.

Conseguentemente, si propone, inoltre, alla Giunta regionale di autorizzare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale, al fine di garantire la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento.

Il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, all'art. 51, comma 2, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, può autorizzare le variazioni del bilancio di previsione.

VISTA la l.r. 28 dicembre 2018, n. 67 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)*";

VISTA la l.r. 28 dicembre 2018, n. 68 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 95 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021;

L'operazione contabile proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2018 e ai commi da 819 a 843 dell'art. unico della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione prevede la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii., al bilancio di previsione 2019 e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la D.G.R. n. 95/2019.

BILANCIO AUTONOMO

PARTE SPESA

C.R.A. 42.06 - Segreteria Generale della Presidenza, Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale

Variazione in diminuzione:

CAPITOLO 1010020: Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale delle polizie locali ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01- Polizia locale e amministrativa

TITOLO 01- Spese Correnti

MACROAGGREGATO 3 -Acquisto di beni e servizi

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - 1.3.2.4

Variazione e.f. 2019 - Competenza e Cassa: - € **400.000,00**

Variazione in diminuzione:

CAPITOLO 1010045: Spese per la realizzazione del numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. A, della legge regionale n. 37 del 14/11/2011

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 01 - Spese Correnti

MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - 1.3.2.99

Variazione e.f. 2019 - Competenza e Cassa € **10.000,00**

Variazione in diminuzione:

CAPITOLO 1010015: Spese per il funzionamento della Commissione Tecnico-consulativa della polizia locale di cui all'art. 19 L.R. 37/2011

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 01 - Spese Correnti

MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - 1.3.2.2

Variazione e.f. 2019 - Competenza e Cassa **€ 4.000,00**

Variazione in diminuzione:

CAPITOLO 1010040: Incentivi finalizzati alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso - Legge regionale n. 37 del 14/12/2011

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 01 - Spese Correnti

MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - 1.4.1.2

Variazione e.f. 2019 - Competenza e Cassa **€ 10.000,00**

Variazione in aumento:

CAPITOLO 1010031: Spese per interventi finalizzati all'innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale n. 37 del 14/12/2011. Trasferimenti correnti alle Amministrazioni Pubbliche Locali

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

TITOLO 01 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - 1.4.1.2

Variazione e.f. 2019 - Competenza e Cassa **€ 424.000,00**

L'operazione contabile proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2018 e ai commi da 819 a 843 dell'art. unico della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019).

Al successivo atto di impegno relativo agli oneri connessi al pagamento delle spese poste a carico della Regione, di cui al presente provvedimento, provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della Giunta ai sensi della lett. k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di condividere** e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. **di approvare** lo schema di Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ARTI per assicurare l'operatività della Scuola regionale della Polizia Locale, sostenere la realizzazione delle attività formative in applicazione delle norme di legge regionale e dei regolamenti in premessa citati, garantire l'attività di supporto amministrativo-contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 37/2011, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
3. **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la variazione compensativa, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - e.f. 2019, come indicato nella Sezione Copertura finanziaria;
4. **di autorizzare** il Dirigente della Sezione Locali alla sottoscrizione dello stesso e all'adozione dei successivi provvedimenti consequenziali.
5. **di prendere atto** e approvare quanto riportato nella sezione Copertura finanziaria;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ACCORDO DI COOPERAZIONE

PREMESSO CHE

- Con Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011: "*Ordinamento della Polizia Locale*" è stata introdotta la riforma dell'ordinamento della Polizia locale della Regione Puglia adeguandone disciplina, funzionamento e compiti al mutato contesto istituzionale ed amministrativo in cui i relativi Corpi e Servizi si trovano ad operare;
- Con Deliberazione n. 1701 del 26 settembre 2018 la Giunta Regionale ha disposto l'istituzione di un nuovo organismo interno alla Regione Puglia, denominato "*Scuola regionale della Polizia Locale*";
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1, della L.R. n. 37/2011, la Scuola ha la finalità di promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione (anche interregionale) riservata agli operatori della polizia locale per l'accesso ai ruoli nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale;
- Con Regolamento n. 19 del 18 dicembre 2018 sono stati stabiliti: a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all'articolo 21 della sopra citata norma regionale; b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali; c) le modalità e i criteri per l'istituzione e la gestione dell'albo dei docenti di cui all'articolo 22 della citata legge 37/2011;
- Con Regolamento n. 14 del 12 giugno 2019 si è inoltre provveduto all'istituzione, organizzazione e formazione dell'albo docenti della Scuola regionale della Polizia Locale;
- Il modello organizzativo regionale "MAIA", di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di miglioramento dei processi e delle procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento, e definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;
- Con L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 la Regione Puglia ha provveduto al riordino dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, già istituita con L.R. n. 1/2004; ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, ARTI è ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia Strategica, persegue, fra le proprie attività istituzionali, il supporto delle politiche di formazione della Regione Puglia;

- L'Agenzia ha maturato negli anni una grande esperienza nella progettazione e realizzazione di iniziative di formazione, specializzazione e aggiornamento professionale;
- Al fine di assicurare immediata operatività alle attività della Scuola regionale della Polizia Locale si rende opportuno avviare una collaborazione fra la Regione Puglia e ARTI, mirante ad assicurare gli interventi di impianto dell'iniziativa;
- Ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 37/2011, la Regione Puglia al fine di un continuo miglioramento del controllo del territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento, interventi diretti all'introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare all'impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse.

CONSIDERATO CHE

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, stabilisce espressamente all'art. 15 che: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici,

ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- ARTI si è reso disponibile a collaborare con la Regione Puglia per l'avvio delle attività della Scuola Regionale di Polizia Locale e per il supporto finalizzato all'attuazione della l.r. n. 37/2011 mettendo a disposizione la propria competenza ed esperienza in materia formativa nonché gli strumenti organizzativi e professionali di cui è dotata, per realizzare un percorso condiviso che sia strettamente connesso alle esigenze operative della Scuola regionale della Polizia Locale;
- l'intervento, ascrivibile a finalità istituzionali comuni alle parti, sarà realizzato attraverso la condivisione di ogni sua fase attuativa ed operativa;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, un Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento in comune di attività di interesse pubblico, coerenti con le finalità istituzionali di entrambi gli Enti e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e delle spese vive;

TRA

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da....., in qualità di domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33

E

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito "ARTI"), con sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/F.1 - C.F. 06365770723 - legalmente rappresentata dal Presidente prof. Vito Albino, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARTI;

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Art. 2**(Oggetto dell'Accordo di cooperazione)**

1. La Regione Puglia e ARTI concordano di cooperare per assicurare l'operatività della Scuola regionale della Polizia Locale e sostenere la realizzazione delle attività formative in applicazione delle norme di legge regionale e dei regolamenti citati nelle premesse. ARTI, inoltre, fornire l'attività di supporto amministrativo-contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 37/2011.

Art. 3**(Impegni delle Parti)**

1. Per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) la Regione Puglia
 - supervisiona il processo di attuazione dell'intervento;
 - ridefinisce, ove opportuno, le priorità strategiche dell'iniziativa;
 - favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con gli stakeholder interessati dall'intervento;
 - mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative;
 - assicura la tempestiva adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle attività formative, così come previsto dalle leggi e dai regolamenti citati nelle premesse.
 - b) ARTI:
 - assicura il supporto amministrativo-contabile l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. 37/2011;
 - assicura la gestione complessiva degli interventi formativi;
 - mette a disposizione le proprie competenze e professionalità ricorrendo a personale interno ovvero avvalendosi di collaboratori e consulenti, per la corretta esecuzione delle attività;
 - predispone report tecnici e di rendicontazione dei costi delle attività affidate;
 - realizza quanto previsto dalla scheda progetto di cui al punto 8.2 del Regolamento regionale n. 19/2018, ivi compreso: la stipula degli incarichi dei docenti e degli eventuali tutor, la liquidazione dei relativi compensi ed il versamento delle ritenute di legge;

- su espressa indicazione della Regione, realizza specifici corsi di qualificazione e/o di aggiornamento riservato agli operatori di polizia locale;
- cura e conserva tutta la documentazione inerenti le attività formative affidate e si impegna a consegnarle, al termine delle singole attività, ai competenti uffici regionali.

Art. 4

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di 12 mesi, e non si intenderà prorogato o rinnovato salvo diversa, concorde ed espressa volontà delle Parti.

Art. 5

(Modalità di svolgimento dell'accordo)

2. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

(Comitato di indirizzo)

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito il Comitato di Indirizzo composto da:
 - o Per il Dipartimento Segreteria Generale della Presidenza: dal Dirigente della Sezione Enti Locali, o suo delegato
 - o Per ARTI: dal Presidente o suo delegato e dal referente di progetto di cui al successivo articolo 12.
2. Il Comitato provvede a:
 - svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
 - monitorare l'espletamento delle azioni previste dall'intervento.

Art. 7

(Risorse finanziarie)

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all' art. 2, la Regione trasferirà ad ARTI risorse finanziarie per un importo pari a

euro 694.000,00 (euro seicentonovantaquattromila//00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

2. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
- a. anticipazione iniziale pari al 50% dell'importo complessivo pianificato alla sottoscrizione del presente atto;
 - b. anticipazione intermedia pari al 40% dell'importo complessivo pianificato a presentazione da parte di ARTI al Comitato di Indirizzo di relazione sulle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute pari almeno all'80% della prima anticipazione ricevuta;
 - c. saldo pari al 10% dell'importo complessivo pianificato previa presentazione da parte di ARTI al Comitato di Indirizzo della relazione e rendicontazione finale.

ART. 8

(Controlli)

1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, ARTI dalla piena ed esclusiva responsabilità circa la regolare e perfetta esecuzione dell'intervento;
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento.
3. ARTI è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione Puglia potrà procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 9

(Recesso)

1. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dall'Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Articolo 10

(Revoca della contribuzione finanziaria)

1. Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui ARTI incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni dell'Accordo, ovvero a seguito di violazione di leggi e regolamenti vigenti o in spregio alle regole di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento ARTI comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'incarico.
3. Nel caso di revoca ARTI è obbligata a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico di ARTI tutti gli oneri relativi.
4. È facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili a ARTI, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico di ARTI.

Art. 11

(Tracciabilità)

1. E' fatto obbligo ad ARTI di applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

Art. 12

(Referenti)

1. Le Parti nominano i rispettivi referenti delle attività di progetto, dandone comunicazione all'altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 13

(Clausola di riservatezza)

1. Le parti si obbligano a non divulgare, diffondere o comunicare a soggetti non autorizzati in qualsiasi modo o forma, direttamente o indirettamente, e a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni relative a stati, fatti, persone cui verranno a conoscenza in esecuzione dell'Accordo.
2. Tali dati e informazioni dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di organizzazione dei corsi di formazione del personale della Polizia locale e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Art. 14**(Disposizioni generali e fiscali)**

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.*

REGIONE PUGLIA _____

AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE _____

Il presente Allegato si compone di n. 8 pagine.

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale

(Dott. Nicola Lopane)

** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012*